



PROCEDURA VALUTATIVA
PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO
E L'INNOVAZIONE DELLE PMI DEL COMPRENSORIO DEL
PROGRAMMA SPECIALE SENISESE

LINEA D'INTERVENTO 2

"PROGETTO INTEGRATO SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE DEL SENISESE"

AVVISO PUBBLICO
(Modificato con D.G.R. n. ___ del 00/04/2010)

Regione Basilicata
Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa,
Innovazione Tecnologica
Ufficio Gestione Regimi di Aiuto

Fondo
europeo
di sviluppo
regionale 
UNIONE EUROPEA

REGIONE BASILICATA



Investiamo sul nostro futuro

Riferimenti programmatici e normativi

- Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, pubblicato sulla G.U.U.E. L 210/1 del 31/07/2006.
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, pubblicato sulla G.U.U.E. L 210/25 del 31/07/2006.
- Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria.
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 1080/2006.
- Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 1 settembre 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1828/2006.
- Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE), pubblicata sulla G.U.U.E. L 124 del 20 maggio 2003.
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005, "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", pubblicato in G.U.R.I. n° 238 del 12/10/2005, che ha recepito la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003.
- Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (G.U.U.E. serie C 244/2 del 01/10/2004).
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla G.U.U.E. L 379/5 del 28/12/2006.
- Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007/2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 54/13 del 04/03/2006.
- Carta degli Aiuti a Finalità Regionale approvata dalla Commissione Europea con la Decisione n. 324 del 28 novembre 2007 per il periodo di programmazione 2007/2013.
- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla G.U.U.E. L 214/3 del 09/08/2008.
- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
- Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02).
- Comunicazione della Commissione – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 83/01) del 07/04/2009.

- Decisione 28 maggio 2009, C(2009) 4277 sugli aiuti temporanei di importo limitato e compatibili (Art. 3 del D.P.C.M.).
- D.P.C.M. del 3 giugno 2009 – Recante modalità per l'applicazione degli aiuti di stato temporanei.
- Legge 25 febbraio 2008, n. 34 – "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2007)".
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03/10/2008 di approvazione del "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) N. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione", recante norme in materia di ammissibilità delle spese per il periodo di programmazione 2007-2013.
- Programma Operativo FESR 2007-2013 della Regione Basilicata, adottato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6311 del 7 dicembre 2007, come modificato dal Comitato di Sorveglianza a seguito della procedura scritta avviata in data 26 luglio 2009 e conclusa in data 6 agosto 2009, e considerato ammissibile in via definitiva dalla Commissione europea in data 4 dicembre 2009.
- "Criteri di Selezione" del P.O. FESR Basilicata 2007-2013 approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 4 aprile 2008, come modificati ed integrati a conclusione della procedura scritta avviata in data 26 luglio 2009 e conclusa in data 6 agosto 2009. Legge Regionale n. 1 del 16/02/2009 per lo Sviluppo e la Competitività del Sistema Produttivo Lucano.
- Strategia Regionale per la Ricerca, l'Innovazione e la Società dell'Informazione approvata con D.G.R. n. 208 del 10/02/2009.
- Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 43 "Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2010 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012, pubblicata sul B.U.R. Basilicata n. 58 del 31/12/2009;
- D.G.R. n. 1066 del 10 giugno 2009 avente ad oggetto: P.O. FESR Basilicata 2007-2013 – Approvazione della "Descrizione del sistema di gestione e controllo" ex art. 71 del Regolamento CE n. 1083/2006.
- Determinazione Dirigenziale n. 2313 del 16 settembre 2009 dell'Autorità di Gestione avente ad oggetto "PO FESR Basilicata 2007-2013 – D.G.R. 1066/2009 - "Descrizione del Sistema di gestione e controllo" ex articolo 71 del Regolamento CE n. 1083/2006 – Approvazione di cinque Manuali di procedure in materia di: Controlli di primo livello; Gestione delle irregolarità. Rendicontazione, monitoraggio e reporting; Sistema informativo di monitoraggio; Interoperabilità tra sistema contabile, di monitoraggio e di gestione dei provvedimenti amministrativi".
- Nota COCOF 07/0071/03-EN Final version of 23/04/2008 recante disposizioni sulla pubblicazione degli elenchi dei beneficiari di contributi a valere su fondi strutturali.
- Legge Regionale 27 gennaio 2005, n. 5 – Art. 29 "Programma straordinario di promozione dello sviluppo sostenibile nell'area del Senisese";
- D.G.R.n. 12 del 21/01/2008 e D.C.R. n. 403/2008 di approvazione del Programma Speciale per il Senisese;
- L.R. n. 19 del 20 Luglio 1999, "Disciplina del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche", modificata ed integrata dalla L.R. n. 23 del 20 settembre 2008, e dagli artt. 61 e 62 della L.R. n. 57 del 31 dicembre 2009 (Finanziaria 2010).

Art. 1**Finalità**

1. Il presente Avviso viene emanato in attuazione del Programma Speciale Senisese - Linea di intervento 2 "Progetto Integrato Sistema Produttivo Locale del Senisese" di cui alla Legge Regionale n. 5/2005 – Art. 29 "Programma straordinario di promozione dello sviluppo sostenibile nell'area del Senisese", D.G.R. n. 12 del 21/01/2008 e D.C.R. n. 403 del 10/06/2008, ed è volto a sostenere, nel Comprensorio del Senisese e nei settori ammissibili indicati nel successivo art. 5 e nell'Allegato "A" al presente Avviso, gli investimenti delle PMI al fine di promuoverne la crescita dimensionale, lo sviluppo competitivo e di valorizzarne la produzione di beni e di servizi, in coerenza con le priorità settoriali, territoriali e tematiche individuate dalla Regione Basilicata. Esso è volto, altresì, a favorire la delocalizzazione di attività di imprese esistenti da siti ubicati al di fuori di aree industriali o di aree destinate a insediamenti produttivi a siti ubicati all'interno delle stesse.
2. Sono compresi nel Comprensorio del Programma Speciale Senisese i seguenti Comuni: Calvera, Carbone, Castronuovo S. Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Fardella, Francavilla sul Sinni, Noepoli, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Senise, Teana, Terranova del Pollino, Viggianello.
3. Le agevolazioni di cui al presente Avviso possono essere concesse entro e non oltre la data del 31/12/2010 da Sviluppo Basilicata S.p.A.

Art. 2**Definizioni**

Ai fini del presente avviso si intendono per:

- a) PMI la "microimpresa", la "piccola impresa" e la "media impresa", rispondenti alle definizioni di cui al Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005, nonché all'Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008;
- b) "unità locale", la struttura anche articolata su più immobili, fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, risultante dal certificato di iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio. In caso di attività esercitata presso la sede legale, l'unità locale coincide con la sede legale risultante dal certificato di iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio;
- c) microimpresa, piccola impresa e media impresa a "prevalente partecipazione femminile":
 1. le imprese individuali in cui il titolare sia una donna;
 2. le società di persone e le società cooperative in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagnie sociale, indipendentemente dalle quote di capitale detenute;
 3. le società di capitali in cui almeno i due terzi (2/3) delle quote siano detenuti da donne e l'organo di amministrazione sia composto per almeno i due terzi (2/3) da donne;

- d) "lavoratore svantaggiato"¹: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
 1. chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
 2. chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
 3. lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
 4. adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
 5. lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
 6. membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
- e) "lavoratore disabile"²: chiunque sia riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico;
- f) "numero unità lavorative", il numero di unità di lavoro-anno (ULA), ossia il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno ed iscritti nel libro unico del lavoro dell'impresa, legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S. Il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale sono conteggiati come frazioni di ULA. Al fine del calcolo delle ULA si fa riferimento all'appendice del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18/04/2005;
- g) "ultimazione del programma d'investimento": la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile;
- h) "operazioni completate": ai sensi dell'articolo 88 del Regolamento (CE) 1083/2006, le operazioni le cui attività sono state effettivamente realizzate e per le quali le spese dei beneficiari e il contributo pubblico corrispondente (agevolazione) sono stati corrisposti;
- i) "anno a regime" ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale: è il periodo di 12 mesi consecutivi, decorrente dalla data di ultimazione del programma d'investimento o al massimo dai 6 mesi successivi alla data di ultimazione del programma d'investimento;
- j) "Area industriale" o "area per gli insediamenti produttivi": si intendono le aree così definite dagli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente Avviso, le PMI, come definite nel precedente art. 2, già attive alla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R. Basilicata nei settori di attività definiti al successivo art. 5 ed Allegato "A" al presente Avviso, ed in possesso, a tale data, dei seguenti requisiti:

¹ Art 2 paragrafo 18 del regolamento CE 800/2008

² Art 2 paragrafo 20 del regolamento CE 800/2008

- a) avere unità locale in uno dei Comuni del Comprensorio del Programma Speciale Senisese indicati all'art. 1, comma 2, risultante dal certificato della Camera di Commercio; in caso di attività esercitata presso la sede legale avere sede legale in uno dei suddetti Comuni risultante dal certificato della Camera di Commercio;
 - b) essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio e risultare attive dal certificato camerale.
2. Inoltre, per poter accedere alle agevolazioni di cui al presente Avviso, le PMI, come definite nel precedente art. 2, devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
- a) avere la piena disponibilità dell'immobile dell'unità locale o del suolo ove deve essere realizzato il programma d'investimento, rilevabile da un idoneo titolo di proprietà, diritto reale di godimento, locazione o comodato, risultante da un atto o un contratto costitutivo di tali diritti in data certa di fronte a terzi, ovvero da un contratto preliminare di cui all'art. 1351 del codice civile previamente registrato. Gli immobili oggetto dell'investimento non devono essere sottoposti a sequestri cautelari o conservativi, pignoramenti immobiliari, ipoteche giudiziali. Nel caso in cui il programma di investimento sia da realizzare in un immobile non di proprietà dell'impresa richiedente, alla domanda di agevolazione deve essere allegata una dichiarazione del proprietario dell'immobile stesso attestante l'assenso all'esecuzione delle opere, qualora ciò non si evinca dai suddetti atti o contratti;
 - b) operare nel rispetto delle vigenti norme in materia di lavoro e prevenzione degli infortuni;
 - c) essere in regola con la normativa vigente in materia fiscale, assicurativa, previdenziale, di applicazione del C.C.N.L., del contratto di categoria, di diritto al lavoro dei disabili, nonché con il pagamento dei tributi locali;
 - d) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
 - e) trovarsi in regime di contabilità ordinaria. Qualora l'impresa si trovi in regime di contabilità semplificata al momento della presentazione della domanda di agevolazione deve adottare il regime di contabilità ordinaria a partire dal primo esercizio contabile nel quale è possibile esercitare l'opzione e comunque non oltre il primo esercizio contabile successivo alla domanda. A tal fine, i predetti soggetti rilasciano apposita dichiarazione nella domanda di agevolazione. Fanno eccezione le microimprese che possono continuare ad operare in regime di contabilità semplificata entro i limiti previsti dalla normativa nazionale vigente solo nel caso in cui le stesse vogliono beneficiare di aiuti di importo limitato di cui alla Decisione della Commissione 28 maggio 2009, C(2009) 4277;
 - f) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea³;
 - g) non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata l'agevolazione a seguito di rinuncia o revoca del contributo. Possono accedere alle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda, hanno ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire a seguito di rinuncia o revoca del contributo;

³ Legge 25 febbraio 2008, n. 34 - art. 6 comma 11

- h) Qualora si voglia beneficiare di aiuti in regime di esenzione di cui al Regolamento (CE) 800/2008:
- ❖ trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e amministrazione controllata o straordinaria;
 - ❖ non essere imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) 800/2008⁴ e successive modifiche e integrazioni;
- i) Qualora si voglia beneficiare di aiuti di importo limitato di cui alla Decisione della Commissione 28 maggio 2009, C(2009) 4277:
- ❖ trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e amministrazione controllata o straordinaria, fatto salvo quanto previsto dal punto 4.2.2. lett. c) della Comunicazione della Commissione (2009/C 83/01) del 07/04/2009 e dall'art. 1 paragrafo 7 del regolamento (CE) 800/2008 e successive modifiche e integrazioni;
 - ❖ non essere imprese in difficoltà alla data del 01/07/2008 secondo quanto previsto dal punto 4.2.2. lett. c) della Comunicazione della Commissione (2009/C 83/01) del 07/04/2009⁵;
 - ❖ non aver ricevuto a decorrere dal 1° gennaio 2008 altro aiuto "de minimis" o altro aiuto di importo limitato di cui alla Decisione della Commissione 28 maggio 2009, C(2009) 4277 per un importo complessivo pari o superiore ad € 500.000,00.

Art. 4

Requisiti di ammissibilità dell'investimento

1. Sono ammissibili gli investimenti avviati successivamente alla data di presentazione della domanda e volti alla collocazione dell'impresa beneficiaria in classi dimensionali superiori o sotto il profilo occupazionale o attraverso un processo di aggregazione di imprese, così come specificati nei successivi punti a) e b):
 - a) Per "collocazione dell'impresa beneficiaria in classi dimensionali superiori sotto il profilo occupazionale" si intende:
 - per le microimprese (che occupano meno di 10 persone): l'incremento occupazionale di almeno 1 unità lavorativa, espresso in ULA, nell'anno a regime rispetto alla media dei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;

⁴ "... per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:

a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità limitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma".

⁵ non essere "per le PMI un'impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 1, paragrafo 7, del Regolamento generale di esenzione per categoria" (n. 800/2008 e successive modifiche e integrazioni)".

- per le piccole imprese (che occupano meno di 50 persone): l'incremento occupazionale di almeno 2 unità lavorative, espresso in ULA, nell'anno a regime rispetto alla media dei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- per le medie imprese (che occupano meno di 250 persone): l'incremento occupazionale di almeno 4 unità lavorative, espresso in ULA, nell'anno a regime rispetto alla media dei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

Nel caso di imprese attive da meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda, va calcolata la media degli occupati (ULA) del periodo di attività precedente la presentazione della domanda stessa.

L'incremento occupazionale deve essere strettamente riconducibile al programma d'investimento e relativo alle sole unità locali interessate dal programma medesimo.

- b) La collocazione dell'impresa beneficiaria in classi dimensionali superiori si consegue anche attraverso i seguenti processi di aggregazione, che comportino un effettivo accrescimento dimensionale e/o ampliamento di attività economiche e che siano realizzati tra aziende dello stesso settore in un'ottica di filiera ovvero d'integrazione a valle o a monte del processo produttivo:

- acquisizione di aziende o rami di aziende;
- fusione per unione o per incorporazione;

I procedimenti di acquisizione o fusione devono essere perfezionati entro la data di ultimazione del programma d'investimento, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse.

2. Il programma d'investimento deve essere realizzato in un'area industriale o in un'area per gli insediamenti produttivi come definite al precedente art. 2 lett. j). Il programma d'investimento deve essere realizzato in una o più unità locali, purché funzionalmente coinvolte nella realizzazione del progetto, aventi sede in uno dei Comuni di cui all'art. 1, comma 2. La nuova o le nuove unità locali devono risultare dal Certificato della Camera di Commercio prima dell'erogazione del saldo del contributo, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse.
3. Sono ammissibili i programmi che prevedono un investimento complessivo non inferiore all'importo di € 30.000,00.
4. Non sono ammissibili i programmi d'investimento consistenti solo nell'acquisto di immobili e/o di realizzazione di opere murarie.
5. L'ammissibilità alle agevolazioni è comunque condizionata alla concessione, da parte di Banche o Intermediari Finanziari, di un finanziamento di importo non inferiore al 30% del programma d'investimento, per far fronte al fabbisogno finanziario connesso all'investimento candidato.
6. Non sono ammissibili investimenti relativi ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, finalizzati alla produzione di energia elettrica che abbiano diritto di beneficiare degli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – (Art. 2 – Comma 152 Finanziaria 2008).⁶

⁶ La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata.

Art. 5

Settori di attività ammissibili

1. Sono ammissibili i programmi di investimento riferiti alle attività economiche appartenenti ad uno dei settori della classificazione Ateco 2007 indicati nell'Allegato "A" al presente Avviso. I codici ATECO 2007 ammissibili dovranno risultare dal Certificato della Camera di Commercio o dalla visura camerale.
2. Ai fini del presente Avviso non sono concedibili aiuti, nel settore del Turismo, nonché nei seguenti settori:

Per gli aiuti in esenzione di cui al Regolamento (CE) 800/2008:

- Aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio.
- Aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
- Aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (CE) 1857/2006, nei seguenti casi:
 - Se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione,
oppure
 - Se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
- Aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera.
- Aiuti a favore di attività del settore dell'industria siderurgica.
- Aiuti a favore di attività del settore della costruzione navale.
- Aiuti a favore di attività del settore delle fibre sintetiche.
- Aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione.
- Aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

Per gli aiuti di importo limitato di cui alla Decisione della Commissione 28 maggio 2009, C(2009) 4277:

- Aiuti a favore delle imprese che operano nel settore della pesca.
- Aiuti che costituiscono aiuti alle esportazioni o aiuti che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati.
- Aiuti alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
- Aiuti alle imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (CE) 1857/2006, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate o quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Art. 6

Iniziative ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti iniziative che realizzino gli investimenti in conformità all'art. 12 del Regolamento (CE) 800/2008:
 - a) creazione di una nuova unità locale (nuovo stabilimento produttivo), anche diversificando la produzione mediante prodotti nuovi aggiuntivi o mediante cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo, da parte di una PMI in possesso dei requisiti indicati nel precedente art. 3.

L'investimento deve comunque essere volto alla collocazione dell'impresa in classi dimensionali superiori come indicato all'art. 4 punto 1.

Art. 7

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili i seguenti investimenti in attivi materiali o immateriali, la cui elencazione ha mero carattere esemplificativo e non esaustivo:

a) Innovazione tecnologica:

- acquisizione di impianti, macchinari e attrezzature finalizzati ad implementare e migliorare le prestazioni, in termini quantitativi e qualitativi, del prodotto o del processo produttivo, complessivamente o per fasi;
- acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;
- acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche che governino la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
- acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione di documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;
- acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui sopra;
- acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale;
- acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive;
- altri investimenti finalizzati all'innovazione tecnologica.

b) Innovazione organizzativa:

- consulenza per *check-up* sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda per quanto concerne gli approvvigionamenti e la commercializzazione, il lavoro, il processo produttivo e le tecnologie, il personale e le risorse strumentali, l'equilibrio finanziario e l'elaborazione di nuovi modelli tecnico-organizzativi (come ad esempio analisi della redditività, individuazione dei tempi morti di produzione, gestione passaggi, ottimizzazione scarti di produzione, organizzazione logistica, tecnologia di processo);

- consulenza finalizzata all'implementazione di un sistema di rilevazione automatica dei costi aziendali (come ad esempio studi per contabilità industriali, per centri di costo, per commessa);
- consulenza per la implementazione di rete commerciale sia in Italia che all'estero;
- altri investimenti finalizzati all'innovazione organizzativa.

c) Innovazione commerciale:

- consulenza per progetti di apertura di nuovi mercati, compresi i mercati esteri;
- acquisto hardware volto alla creazione di nuovi canali commerciali;
- acquisizione di know how relativo a servizi per progetti di apertura di nuovi canali commerciali (E-commerce) - acquisto licenze per sistemi operativi e applicazioni, conoscenze tecniche per la realizzazione di progetti grafici e gestione del sito e degli applicativi connessi;
- consulenza per il collegamento alla rete o accordi con service-provider;
- altri investimenti finalizzati all'innovazione commerciale.

d) Sostenibilità ambientale:

- installazioni di sistemi di raccolta, trattamento ed evacuazione dei rifiuti inquinanti solidi, liquidi o gassosi;
- installazione di impianti ed apparecchiature anti-inquinamento, sia volti alla riduzione delle immissioni nell'ambiente esterno di sostanze inquinanti, sia destinati al miglioramento diretto dell'ambiente di lavoro;
- conversione e modifica di impianti e/o processi produttivi inquinanti in impianti e/o processi produttivi sicuri;
- installazione di dispositivi relativi all'eliminazione dell'impiego di sostanze inquinanti o nocive durante il ciclo produttivo;
- investimenti finalizzati all'introduzione di eco-innovazioni di prodotto;
- investimenti volti a promuovere la bioedilizia e l'impiego di materiali locali;
- investimenti volti a favorire il risparmio energetico;
- investimenti in macchinari e attrezzature finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e al risparmio energetico;
- altri investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale.

e) Certificazioni:

- consulenze finalizzate alla realizzazione di Sistemi di Gestione Aziendale certificati in materia di :
 1. qualità;
 2. ambiente;
 3. sicurezza delle informazioni;
 4. salute e sicurezza sul posto di lavoro;
 5. responsabilità sociale;riferiti alle norme :
 - UNI EN ISO 9001: 2008;
 - UNI EN ISO 14001:2004 e/o Regolamento CE n. 761/2001 (EMAS II)
 - UNI CEI ISO/IEC 27001:2005
 - BS OHSAS 18001:2007
 - SA 8000:2001
 - ECOLABEL

f) Sicurezza sui luoghi di lavoro:

- interventi in attrezzature e macchinari, finalizzati al miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- spese di consulenza per la predisposizione di piani per la realizzazione degli interventi diretti a migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- spese di consulenza per migliorare gli standard di sicurezza di macchinari, impianti e loro componenti di sicurezza nell'ambito del processo produttivo, funzionali e necessarie alla realizzazione di interventi strutturali;
- altri investimenti finalizzati al miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro.

g) Utilizzo delle TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione):

- investimenti in sistemi hardware e software per l'introduzione o l'utilizzo delle TIC all'interno dell'azienda;
- consulenza specialistica finalizzata all'introduzione o all'utilizzo delle TIC all'interno dell'azienda;
- altri investimenti finalizzati all'utilizzo delle TIC all'interno dell'azienda.

Art. 8

Soglia di ammissibilità del programma d'investimento e criteri di selezione

Sono ammissibili i programmi d'investimento che prevedano almeno 1 intervento tra quelli di seguito elencati nelle lettere da a) ad f).

La selezione delle domande di agevolazione, finalizzata alla redazione di apposita graduatoria, sarà effettuata sulla base dei criteri e punteggi di seguito riportati:

a) Investimenti finalizzati all'innovazione tecnologica (art. 7 lett. a):

Il punteggio va attribuito solo ove la spesa per investimenti in innovazione tecnologica sia pari ad almeno il 2% dell'investimento complessivo ammissibile.

Per investimenti in innovazione tecnologica punti 1

b) Investimenti finalizzati all'innovazione organizzativa (art. 7 lett. b):

Il punteggio va attribuito solo ove la spesa per investimenti in innovazione organizzativa sia pari ad almeno il 2% dell'investimento complessivo ammissibile.

Per investimenti in innovazione organizzativa punti 1

c) Investimenti finalizzati all'innovazione commerciale (art. 7 lett. c):

Il punteggio va attribuito solo ove la spesa per investimenti in innovazione commerciale sia pari ad almeno il 2% dell'investimento complessivo ammissibile.

Per investimenti in innovazione commerciale punti 1

d) Investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale (art. 7 lett. d):

Il punteggio va attribuito solo ove la spesa per investimenti in sostenibilità ambientale sia pari ad almeno il 5% dell'investimento complessivo ammissibile.

Per investimenti in sostenibilità ambientale punti 1

e) Investimenti finalizzati alla sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 7 lett. f):

Il punteggio va attribuito solo ove la spesa per investimenti in sicurezza sui luoghi di lavoro sia pari ad almeno il 5% dell'investimento complessivo ammissibile.

Per investimenti in sicurezza sui luoghi di lavoro punti 1

f) Investimenti finalizzati all'utilizzo delle TIC (art. 7 lett. g):

Il punteggio va attribuito solo ove la spesa per investimenti finalizzati all'utilizzo delle TIC all'interno dell'azienda sia pari ad almeno il 2% dell'investimento complessivo ammissibile.

Per investimenti per l'utilizzo delle TIC punti 1

g) Certificazioni (art. 7 lett. e):

Il punteggio va attribuito soltanto in caso di acquisizione di 1 o più certificazioni ambientali o di qualità o nel caso in cui l'impresa sia già in possesso di 1 o più certificazioni ambientali o di qualità.

Per l'acquisizione di 1 o più certificazioni ambientali o di qualità e/o per il possesso di 1 o più certificazioni ambientali o di qualità punti 1

Per l'acquisizione di 1 o più certificazioni ambientali o di qualità e/o per il possesso di 1 o più certificazioni ambientali o di qualità da parte di una microimpresa punti 2

h) Impatto occupazionale:

Il punteggio va attribuito solo in presenza di incremento occupazionale aggiuntivo rispetto a quello costituente requisito di ammissibilità di cui all'art. 4, punto 1 lett. a), espresso in ULA, nell'anno a regime rispetto alla media dei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

Per 1 o più unità lavorativa occupata da una microimpresa punti 2

Per 2 o più unità lavorative occupate da una piccola impresa punti 1

Per 3 o più unità lavorative occupate da una media impresa punti 1

Nel caso in cui 1 o più delle suddette unità lavorative siano laureate sarà attribuito un punteggio aggiuntivo pari a: punti 1

Nel caso di imprese attive da meno di 12 mesi, dalla data di presentazione della domanda, va calcolata la media degli occupati (ULA) del periodo di attività precedente la presentazione della domanda stessa.

L'incremento occupazionale deve essere strettamente riconducibile al programma d'investimento e relativo alle sole unità locali interessate dal programma medesimo.

i) Iniziative imprenditoriali che contribuiscono all'occupazione di lavoratori svantaggiati o disabili:

Il punteggio va attribuito sia in presenza di incremento occupazionale costituente requisito di ammissibilità di cui all'art. 4, punto 1 lett. a), sia in presenza di incremento occupazionale aggiuntivo, espressi in ULA, nell'anno a regime rispetto alla media dei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

Per l'occupazione di 1 o più "lavoratori svantaggiati" o "lavoratori disabili" punti 1
(come definiti all'art. 2 lett. d) ed e)

Nel caso di imprese attive da meno di 12 mesi, dalla data di presentazione della domanda va calcolata la media degli occupati (ULA) del periodo di attività precedente la presentazione della domanda stessa.

L'incremento occupazionale deve essere strettamente riconducibile al programma d'investimento e relativo alle sole unità locali interessate dal programma medesimo.

j) Iniziative imprenditoriali femminili:

Il punteggio va attribuito solo in caso di investimenti proposti da imprese femminili come definite all'art. 2 lett. c).

Investimento proposto da imprese femminili punti 1

k) Delocalizzazione dell'unità locale da siti ubicati al di fuori di aree industriali o di aree per gli insediamenti produttivi a siti ubicati all'interno delle stesse;

(come definite all'art. 2 lett. j)

Per delocalizzazione punti 3

l) Cantierabilità:

Il punteggio va attribuito soltanto nel caso in cui l'impresa sia già in possesso delle necessarie autorizzazioni edilizie per la realizzazione delle opere oggetto dell'investimento.

Per il possesso di Permesso di Costruire già rilasciato dal Comune o di D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività) già presentata al Comune o di specifiche Autorizzazioni Edilizie punti 1

m) Investimento da realizzare in polarità produttive: punti 1

Il punteggio va attribuito solo nel caso di investimento da realizzare nei sottoelencati settori considerati prioritari nei Comuni ricadenti nel Comprensorio del Programma Speciale Senisese.

Polarità Produttive

Le polarità produttive⁷ sono quelle di seguito indicate:

Aree geografiche	Settori prioritari
Comuni di: Calvera, Carbone, Castronuovo S. Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Fardella, Francavilla sul Sinni, Noepoli, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Senise, Teana, Terranova del Pollino, Viggianello	Legno, Estrazione petrolifera, Energia, Metalmeccanica, Chimica, ITC

n) Richiesta di contributo in conto capitale in misura inferiore a quello spettante punti 1

Il punteggio va attribuito solo nel caso di richiesta da parte della Ditta di un contributo in conto capitale ridotto di almeno il 5% rispetto a quello spettante a seguito di calcolo di cui al successivo art. 10 punto 13.

Art. 9**Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili ad agevolazione le spese effettuate a decorrere dalla data di presentazione della domanda di agevolazione e relative alle seguenti tipologie:

a) Spese per progettazione e studi connesse direttamente al programma d'investimento, nel limite massimo del 5% dell'investimento complessivo ammissibile, relative a:

1. progettazione e direzione lavori;
2. collaudi previsti per legge;

⁷ D.G.R. n. 1632 del 22/10/2008

3. oneri per autorizzazioni e concessioni edilizie ove non costituiscano imposte e tasse;
4. studio di fattibilità (Piano d'Impresa) connesso al programma d'investimento nel limite massimo del 2% dell'investimento complessivo ammissibile; la spesa per lo studio di fattibilità è agevolabile solo per programmi d'investimento di importo superiore ad € 150.000,00;
5. consulenze tecniche:
 - le consulenze legali, escluse quelle per contenzioso, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, sono ammissibili se direttamente connesse all'investimento e necessarie per la sua preparazione o realizzazione. Le predette spese di consulenze tecniche devono riferirsi a consulenze prestate da soggetti terzi a titolo non continuativo o periodico, e non devono essere connesse alle normali spese di funzionamento dell'impresa;
6. spese per l'apertura del conto corrente bancario dedicato al progetto finanziato.

b) Spese connesse all'investimento materiale:

1. acquisto di terreni non edificati se strettamente connesso alla realizzazione del programma d'investimento nei limiti dell'importo risultante da una perizia giurata di stima che attesti il valore di mercato del bene e redatta dai soggetti indicati dall'art. 5, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 196/2008⁸, nell'ambito delle rispettive competenze professionali. Tale spesa non può superare il 10% dell'investimento complessivo ammissibile;
2. opere murarie ed assimilate e impianti tecnologici generali se strettamente connessi alla realizzazione del programma d'investimento. Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, i costi comuni devono essere proporzionalmente imputati ai locali destinati all'attività agevolata. Nel caso di creazione di nuova unità locale con delocalizzazione e conseguente dismissione del vecchio stabilimento produttivo di proprietà il valore dell'immobile dismesso, deve risultare da una perizia giurata redatta da un tecnico abilitato e va detratto dall'importo delle spese ammissibili relative alle opere murarie;
3. acquisto di edifici già costruiti se strettamente connesso alla realizzazione del programma d'investimento, nei limiti dell'importo risultante da una perizia giurata di stima redatta dai soggetti indicati dall'art. 6, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 196/2008⁹, nell'ambito delle rispettive competenze professionali, che attesti il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario.

Tale spesa è ammissibile alle seguenti condizioni:

- a) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda, di un finanziamento regionale, nazionale o comunitario;
- b) che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo di 5 anni decorrenti dal completamento delle operazioni;
- c) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità del programma di investimento.

⁸ art. 5, comma 1, lett. c) del D.P.R. 196/2008: ...”soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili ...”

⁹ art. 6, comma 1, lett. a) del D.P.R. 196/2008: ...”soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili ...”

L'importo complessivo delle spese di cui ai suddetti punti 1, 2 e 3 (acquisto di terreni, opere murarie e assimilate, impianti tecnologici generali, acquisto di edifici) non può superare il 75% dell'investimento complessivo ammissibile.

4. macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica, strettamente connessi e funzionali al programma d'investimento da realizzare; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed al servizio esclusivo dell'unità locale oggetto delle agevolazioni.

c) Spese connesse all'investimento immateriale:

1. brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi. L'importo complessivo delle spese non può superare il 30% dell'investimento complessivo ammissibile.

Tali spese sono ammissibili se soddisfano tutte le condizioni di cui all'art. 12, comma 2, del Regolamento (CE) 800/2008¹⁰.

d) Spese connesse all'acquisizione di servizi:

1. consulenze finalizzate all'innovazione organizzativa, all'innovazione commerciale, all'acquisizione di certificazioni, alla sicurezza sui luoghi di lavoro e all'utilizzo delle TIC;
2. programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.

L'importo complessivo delle spese di cui ai suddetti punti 1 e 2 non può superare il 20% dell'investimento complessivo ammissibile.

e) Spese connesse all'acquisizione di certificazioni, intese come importo pagato dalla PMI all'organismo certificatore o attestatore per l'acquisizione della certificazione.

Per la determinazione dei costi agevolabili relativi alle spese di cui alle precedenti lettere c), d) ed e), si rinvia a quanto indicato nell'Allegato "B" al presente Avviso.

2. Le spese sopra indicate sono ammesse al netto dell'IVA.
3. I pagamenti dei titoli di spesa, devono essere effettuati mediante bonifico bancario, vaglia postale, assegno bancario con estratto del conto corrente o conto corrente dedicato alle transazioni del progetto finanziato, pena l'esclusione del relativo importo dall'agevolazione.
4. Non sono comunque ammissibili le seguenti spese:
 - a) imposte e tasse.
 - b) ammende e penali.

¹⁰ “Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente regolamento, gli attivi immateriali devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- a) essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria degli aiuti; gli aiuti a finalità regionale agli investimenti devono essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- b) essere considerati ammortizzabili;
- c) essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio sul venditore o viceversa;
- d) nel caso degli aiuti agli investimenti in favore delle PMI, devono figurare all'attivo dell'impresa da almeno tre anni.

Nel caso degli aiuti a finalità regionale agli investimenti, devono figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento beneficiario degli aiuti per un periodo di almeno cinque anni o di tre anni per le PMI”.

- c) acquisto di scorte, materiali di consumo, ricambi.
 - d) spese di funzionamento in generale.
 - e) tutte le spese non capitalizzate.
 - f) spese relative all'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature usati.
 - g) spese di manutenzione.
 - h) spese per investimenti di pura sostituzione.
 - i) spese relative all'attività di rappresentanza.
 - j) i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolati sia inferiore a 500,00 euro.
 - k) interessi passivi.
5. Non è ammessa la locazione finanziaria (leasing).
 6. Non è ammessa l'acquisizione di beni con le modalità del contratto "chiavi in mano".
 7. Non sono ammissibili le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate.
 8. Non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati.
 9. Non sono ammissibili le spese per le quali mancano i preventivi e quelle che si riferiscono ad opere murarie ed assimilate non riportate nei computi metrici.
 10. Non sono comunque ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario.
 11. Non sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni immobili tra il richiedente le agevolazioni e il relativo coniuge ovvero parenti o affini entro il terzo grado.
 12. Non sono ammissibili le spese relative alla compravendita di beni immobili tra imprese qualora a decorrere dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
 13. Non saranno comunque agevolabili le spese ritenute non ammissibili in sede di valutazione o comunque non approvate da Sviluppo Basilicata S.p.A.
 14. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia al D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 in materia di ammissibilità delle spese ed alla normativa sui regimi di aiuti alle imprese richiamata nel presente Avviso.

Art. 10

Forma e intensità dell'agevolazione

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso, concedibili fino al 31 dicembre 2010, possono essere concesse:
 - a) sotto forma di aiuti di importo limitato in conformità alla Comunicazione della Commissione – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 83/01) del 07/04/2009, nonché all'autorizzazione di cui alla Decisione 28 maggio 2009, C(2009) 4277 relativa agli aiuti temporanei di importo limitato;

o, in alternativa,

- b) in regime di esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

La scelta del regime "Aiuti di importo limitato" o "Aiuti in Regime di esenzione" dovrà essere esplicitata nella domanda di agevolazione.

2. L'importo degli aiuti non può in ogni caso superare i massimali di intensità di aiuto previsti dalla Carta degli Aiuti a Finalità Regionale approvata dalla Commissione Europea con la Decisione n. 324 del 28 novembre 2007 per il periodo di programmazione 2007/2013. La misura delle agevolazione è definita in termini di intensità massime rispetto alle spese ammissibili calcolate in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL):
 - Piccole Imprese 50% ESL;
 - Medie Imprese 40% ESL;
3. L'agevolazione può essere concessa nella forma di solo contributo in conto interessi o di contributo in conto interessi e contributo aggiuntivo in conto capitale.
4. Il contributo in conto interessi va calcolato in base alle disposizioni normative applicabili. L'Equivalente Sovvenzione Lordo degli aiuti concessi sotto forma di tasso di interesse dovrà essere calcolato sulla base della Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) di cui alla G.U.U.E. C 14 del 19/01/2008.
5. Il contributo in conto interessi consiste nel rimborso anticipato di una parte degli interessi relativi al finanziamento stipulato con la Banca o Intermediario Finanziario di cui all'art. 4, comma 5 dell'Avviso. Il contributo è calcolato sul 100% dell'importo del finanziamento agevolabile ed è pari al tasso di base fissato periodicamente dalla Commissione Europea, vigente alla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni e pubblicato sul sito: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.
6. Come stabilito dalla Comunicazione della Commissione 2008/C 14/02 pubblicata sulla GUUE C 14 del 19/01/2008, il tasso di attualizzazione è pari al tasso di base, pubblicato sul predetto sito, maggiorato di un margine fisso di 100 punti base.
7. Nel caso in cui il tasso di base, di cui al precedente comma 5, utilizzato per la determinazione del contributo in conto interessi, sia superiore al tasso effettivamente applicato dal soggetto finanziatore, per la determinazione del contributo in conto interessi verrà applicato sempre il tasso più basso.
8. Il contributo sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento "francese a rate costanti semestrali" per una durata pari alla durata del finanziamento, escluso l'eventuale periodo di preammortamento. Nel caso in cui il finanziamento abbia una durata superiore ai 10 anni, il contributo sarà determinato sulla base di un piano di ammortamento sviluppato per la durata di 10 anni, escluso l'eventuale periodo di preammortamento.
9. Il finanziamento di cui all'art. 4 punto 5 del presente avviso, deve avere una durata non superiore a 10 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento di massimo due anni e una durata minima non inferiore a 18 mesi. Il suddetto finanziamento potrà essere garantito anche da Fondi di Garanzia. Nel caso di concessione della garanzia, nella determinazione dell'agevolazione massima concedibile si terrà conto anche dell'elemento di aiuto contenuto nella garanzia.
10. Ogni domanda di agevolazione può riguardare un solo contratto di finanziamento stipulato tra la Banca o Intermediario Finanziario e l'impresa richiedente. Il contratto di finanziamento deve essere stipulato in data successiva alla pubblicazione del presente

avviso sul BUR Basilicata e trasmesso al Soggetto Gestore entro 40 giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

11. Per gli Aiuti di Importo Limitato di cui alla lett. a) del precedente punto 1, l'agevolazione massima concedibile è pari a € 500.000,00. In ogni caso la somma dell'importo degli aiuti ricevuti da ciascuna impresa nell'ambito dei predetti aiuti di importo limitato e degli aiuti «de minimis» non deve superare € 500.000,00 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010. La somma del finanziamento agevolabile e del contributo in conto capitale non può comunque eccedere il valore dell'investimento ammissibile.
12. Per gli Aiuti in regime di esenzione di cui alla lett. b) del precedente punto 1, l'agevolazione massima concedibile è pari a € 1.000.000,00. Per tali aiuti il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma che prescinda da qualsiasi intervento pubblico. La somma del finanziamento agevolabile, del contributo in conto capitale e dei mezzi propri apportati non può comunque eccedere il valore dell'investimento ammissibile.
13. Per entrambi i regimi di aiuto, l'intensità dell'agevolazione andrà calcolata in ESL sommando le agevolazioni in conto interessi, in conto capitale e l'eventuale elemento di aiuto contenuto nella garanzia. Calcolato il contributo in conto interessi e l'eventuale elemento di aiuto contenuto nella garanzia, si procederà alla determinazione del contributo in conto capitale. In ogni caso l'importo complessivo delle agevolazioni (conto interessi, conto capitale e elemento di aiuto contenuto nella garanzia) non può essere superiore ai massimali previsti dalla normativa comunitaria ed ai limiti fissati dal precedente punto 2 del presente articolo.
14. L'ammontare delle agevolazioni, calcolato in via provvisoria al momento della concessione, è rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute, e previa verifica del rispetto della intensità massima concedibile e dei limiti fissati dal presente Avviso. L'ammontare delle agevolazioni, così definitivamente determinato, non può in alcun modo essere superiore a quello individuato nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Art. 11

Modalità di presentazione delle domande

1. Per la gestione degli aiuti di cui al presente Avviso, la Regione si avvarrà di Sviluppo Basilicata S.p.A.
2. Le domande dovranno essere inviate in formato cartaceo a Sviluppo Basilicata S.p.A.
3. L'impresa che abbia già presentato una domanda di agevolazione a valere sul presente Avviso o sull'Avviso pubblico *"Procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni per lo sviluppo e l'innovazione delle PMI della Basilicata"* relativo alla linea di intervento III. 2.3.A *dell'obiettivo specifico III.2 dell'Asse III* del P.O FESR 2007-2013 della Regione Basilicata, approvato con DGR n. 1904 del 03/11/2009 e successive modiche e integrazioni non può presentare altra domanda sul presente Avviso pena l'inammissibilità della stessa, fatti salvi i casi di rinuncia o rigetto della domanda presentata in precedenza.
4. Le domande di ammissione alle agevolazioni, pena l'irricevibilità delle stesse, dovranno essere inviate a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BUR Basilicata e sino e non oltre la data del 25 maggio 2010, in plico chiuso sul quale dovrà essere apposta, oltre la indicazione del mittente, la dicitura "Avviso Programma Speciale Senise", al seguente indirizzo: Sviluppo Basilicata S.p.A. – Contrada Centomani n. 11 – 85100 Potenza, tramite:


- a) raccomandata postale A/R con avviso di ricevimento da inviare a Sviluppo Basilicata S.p.A. al suddetto indirizzo. Per il rispetto del termine di presentazione della domanda farà fede la data del timbro di spedizione da parte dell'Ufficio Postale. In ogni caso le domande dovranno pervenire a Sviluppo Basilicata S.p.A. entro e non oltre il 10 giugno 2010, pena l'irricevibilità delle stesse;

oppure

- b) corriere espresso da consegnare a Sviluppo Basilicata S.p.A. al suddetto indirizzo. Per il rispetto del termine di presentazione della domanda farà fede la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata da Sviluppo Basilicata S.p.A.;

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

5. La Regione, con apposito provvedimento, può stabilire termini diversi da quelli precedentemente indicati per la presentazione delle domande.
6. Le domande, pena l'irricevibilità delle stesse, dovranno essere redatte esclusivamente utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa. Le domande pervenute non conformi alla suddetta modulistica o non sottoscritte con firma autografa del legale rappresentante dell'impresa, saranno dichiarate irricevibili.
7. Le domande, con annessa modulistica, dovranno essere inviate anche su supporto informatico. La modulistica sarà disponibile e scaricabile dal sito internet della Regione www.basilicatanet.it.
8. Alla domanda di agevolazione (Allegato C), deve essere allegata, a pena di irricevibilità, la seguente documentazione:
 - a) Lay-out produttivo, elaborati grafici e documentali.
 - b) Documentazione relativa all'iniziativa (offerte e preventivi, progetti, studi, contratti registrati, elaborati grafici con l'indicazione delle opere murarie, computi metrici - redatti secondo la "Tariffa Unificata di Riferimento dei prezzi per la esecuzione di Opere Pubbliche" vigente della Regione Basilicata, perizie di stima).
 - c) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio riportante la vigenza nonché la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. 03.06.1998 n. 252, e visura camerale da cui risulti che l'impresa è attiva, il settore di attività, l'unità locale e/o la sede legale.
 - d) Copia conforme dell'atto costitutivo, dello statuto e visura camerale con elenco soci nel caso di società.
 - e) Titolo comprovante la disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento nelle sole seguenti modalità:
 - Proprietà
 - in locazione
 - diritto reale di godimento
 - comodato



- Proprietà
- in locazione
- diritto reale di godimento
- comodato

risultante da un atto o un contratto costitutivo di tali diritti in data certa di fronte a terzi, ovvero da un contratto preliminare di cui all'art. 1351 del codice civile previamente registrato.

- f) Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) ai sensi dell'art. 10, comma 7, del decreto legge 30 settembre 2005. n. 203, convertito in legge n. 248/2005, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 223 novembre 2002, n. 266.

- g) Dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, cui va allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, redatte esclusivamente secondo i moduli allegati al presente Avviso (Allegati D1, D2, D3, F e G per gli Aiuti di Importo Limitato, e Allegati E1, E2, F e G per gli Aiuti in Regime di Esenzione).
 - h) Attestazione da parte del competente Ufficio del Comune che il suolo o l'immobile ove deve essere realizzato l'investimento ricade in "area industriale" o in "area per gli insediamenti produttivi" come definite dagli strumenti urbanistici vigenti.
 - i) Tutta la documentazione dovrà presentata in originale o in copia conforme dichiarata ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, cui va allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
9. Per l'attribuzione dei punteggi di cui al precedente art. 8, alla domanda dovrà essere allegata idonea documentazione atta a comprovare il diritto a beneficiare dei punteggi richiesti. In mancanza della predetta documentazione non si potrà procedere all'assegnazione dei punteggi richiesti.

Art. 12

Istruttoria delle domande

Sviluppo Basilicata S.p.A., seguendo l'ordine di arrivo delle domande, procede entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione delle stesse, alla verifica di ricevibilità e di accoglitività delle domande di agevolazione, verificando la regolarità e la completezza della documentazione presentata nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Avviso e di seguito indicati.

VERIFICA RICEVIBILITÀ E ACCOGLIBILITÀ

Sviluppo Basilicata S.p.A. procede a verificare la sussistenza delle seguenti condizioni di:

- a) Ricevibilità:
 - 1. Inoltro delle domande nei termini e nelle forme previste dal presente avviso;
 - 2. Completezza e regolarità delle domande;
- b) Accoglitività:
 - 1. Presenza dei requisiti dei soggetti beneficiari di cui al precedente art. 3 e verifica dell'importo minimo del programma d'investimento di cui all'art. 4 comma 3;
 - 2. Verifica dei settori di attività e delle iniziative ammissibili di cui ai precedenti artt. 5 e 6;

Sviluppo Basilicata S.p.A. comunicherà all'impresa, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda, la ricevibilità e l'accoglitività della stessa; in caso di carenza di uno o più requisiti comunicherà all'impresa l'irricevibilità o l'inaccoglitività della domanda, con indicazione dei motivi, nelle forme previste dalla Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione di ricevibilità e accoglitività, l'impresa dovrà far pervenire a Sviluppo Basilicata S.p.A. la Delibera di concessione del finanziamento di importo non inferiore al 30% del programma di investimento da parte della Banca/Intermediario Finanziario, con indicazione dei termini e delle condizioni del contratto da stipulare (durata, importo, tasso, numero e periodicità delle rate). La delibera di concessione del finanziamento deve contenere specifico riferimento al programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione e alla valutazione economico-finanziaria dell'impresa.

Il mancato rispetto del suddetto termine perentorio di 60 giorni comporterà la decadenza della domanda di agevolazione.

VALUTAZIONE DI MERITO

Entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della predetta delibera di concessione del finanziamento Sviluppo Basilicata S.p.A. procederà alla valutazione di merito, accertando:

1. I requisiti di ammissibilità dell'investimento di cui all'art. 4, ad eccezione del 3° comma;
2. Verifica della soglia di ammissibilità del programma d'investimento di cui al precedente art. 8;
3. Conformità e idoneità di tutta la documentazione allegata alla domanda cartacea;
4. Compatibilità e coerenza dell'investimento proposto con gli obiettivi e con le condizioni previsti dall'avviso;
5. Validità tecnico-economica dell'investimento proposto;
6. Idoneità/affidabilità del soggetto proponente per la realizzazione dell'investimento;
7. Ammissibilità, congruità e pertinenza dei costi indicati rispetto alle tipologie di spese ammissibili, al programma di investimento ed alle finalità del progetto;

L'attività di valutazione di merito dovrà concludersi entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della predetta delibera di finanziamento, con un giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità alle agevolazioni del programma d'investimento.

Sono ammesse alle agevolazioni le iniziative che avranno superato con esito positivo la valutazione di merito.

Sviluppo Basilicata S.p.A. procederà, per le domande ammesse, alla redazione di apposita graduatoria sulla base dei criteri e dei punteggi previsti al precedente art. 8.

La graduatoria dovrà essere redatta entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ultima delibera di finanziamento pervenuta. La graduatoria formulata dovrà essere trasmessa entro i successivi 5 giorni lavorativi alla Regione Basilicata, unitamente all'elenco delle domande non ammesse, per la relativa approvazione da parte della Giunta Regionale.

Dopo l'approvazione della graduatoria da parte della Giunta Regionale, Sviluppo Basilicata S.p.A. comunicherà ai soggetti interessati l'inammissibilità della domanda con indicazione delle motivazioni, nelle forme previste dalla Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni. Sviluppo Basilicata S.p.A., inoltre, invierà apposita comunicazione alle imprese ammesse ma non finanziabili per esaurimento delle risorse stanziate, con l'indicazione dei punteggi attribuiti.

Per le domande ammesse ed utilmente collocate in graduatoria in base alle risorse finanziarie stanziate, Sviluppo Basilicata S.p.A. adotterà i provvedimenti di concessione, dandone contestuale comunicazione anche alla Banca/Intermediario Finanziario che ha deliberato la concessione del finanziamento per la realizzazione del programma d'investimento.

La graduatoria sarà pubblicata sul BUR e sul sito ufficiale internet della Regione Basilicata www.basilicatanet.it.

Le iniziative ammesse verranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili sulla base della graduatoria di cui sopra. Le imprese collocate a pari merito, nell'ultima posizione utile della graduatoria, sono agevolate parzialmente con riparto dei fondi residui disponibili in proporzione alle agevolazioni teoriche spettanti.

Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse o per effetto di economie di spesa e comunque non oltre la pubblicazione di altro Avviso avente per oggetto le medesime tipologie di intervento, si procederà prioritariamente al riparto degli ulteriori fondi alle imprese collocate a pari merito nell'ultima posizione utile, e successivamente, allo scorrimento della graduatoria, a condizione che tutte le concessioni siano adottate entro e non oltre la data del 31/12/2010.

Art. 13

Concessione ed erogazione delle agevolazioni

1. Sviluppo Basilicata S.p.A., prima della concessione delle agevolazioni, procederà ad effettuare controlli sulle dichiarazioni sostitutive secondo le prescrizioni del DPR n. 445/2000, della D.G.R. n. 613/2007 e del "Manuale di controllo di primo livello" approvato dall'Autorità di Gestione del POR FESR Basilicata 2007-2013 con Determinazione Dirigenziale n. 2313 del 16 settembre 2009, a richiedere alla competente Prefettura la certificazione antimafia nei casi previsti dalla normativa vigente, nonché ad acquisire tutta la documentazione necessaria per procedere alla concessione.
2. Sviluppo Basilicata S.p.A. dopo l'approvazione della graduatoria da parte della Giunta Regionale, e comunque entro e non oltre la data del 31/12/2010, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni e lo trasmette all'impresa beneficiaria e alla Regione. Il provvedimento di concessione deve contenere, tra l'altro, l'importo delle agevolazioni, il quadro economico con espressa indicazione delle spese ammesse e di quelle escluse, l'indicazione degli obblighi e dei motivi di decadenza dal contributo, nonché della documentazione necessaria per l'erogazione delle agevolazioni. Copia del provvedimento di concessione deve essere restituita dall'impresa beneficiaria a Sviluppo Basilicata S.p.A., entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della concessione, firmata per accettazione dal legale rappresentante in ogni pagina e corredata da fotocopia di valido documento di riconoscimento.
3. Entro il termine perentorio di 40 giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione delle agevolazioni l'impresa dovrà far pervenire a Sviluppo Basilicata S.p.A. il contratto di finanziamento. Il mancato rispetto del suddetto termine perentorio di 40 giorni comporterà la decadenza dell'agevola concessa.
4. il contributo in conto interessi è erogato da Sviluppo Basilicata S.p.A., in forma attualizzata, in un'unica soluzione a conclusione del programma d'investimento.
5. il contributo in conto capitale può essere erogato da Sviluppo Basilicata S.p.A. all'impresa beneficiaria in 2 quote:
 - a) la prima, nella misura massima del 50%, può essere erogata all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti (1° S.A.L.), previa verifica tecnico-amministrativa della documentazione indicata nel provvedimento di concessione ed ispezione in loco presso l'unità locale oggetto dell'investimento da parte di Sviluppo Basilicata S.p.A.,

oppure

a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione Basilicata, irrevocabile, incondizionata ed esecutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare maggiorata del 20%, di durata di un anno oltre il termine fissato per la conclusione dell'investimento, tacitamente rinnovabile per non più di un altro anno, svincolabile solo a seguito di autorizzazione della Regione Basilicata a completamento delle operazioni, sottoscritta con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma dei contraenti; dette garanzie possono essere prestate esclusivamente dalle banche e dalle imprese di assicurazioni autorizzate, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993 e del decreto legislativo n. 175/1995, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385/1993;

Tale quota del 50% sarà erogata da Sviluppo Basilicata S.p.A. entro 30 giorni dalla ricezione della relativa documentazione.

- b) la seconda ed ultima quota o il saldo del contributo in conto capitale saranno erogati da Sviluppo Basilicata S.p.A. a conclusione del programma d'investimento.
6. Il contributo in conto interessi ed il contributo in conto capitale, ad eccezione dell'eventuale quota già erogata a titolo di 1° S.A.L. o di anticipazione, saranno erogati da Sviluppo Basilicata S.p.A. entro 60 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione finale di spesa necessaria indicata nel provvedimento di concessione. Sviluppo Basilicata S.p.A. prima dell'erogazione dovrà procedere alla verifica tecnico-amministrativa finale ed ispezione in loco presso l'unità locale ove è stato realizzato l'investimento, tese a verificare l'organicità e funzionalità dell'investimento e la corrispondenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso all'agevolazione, la corrispondenza della spesa documentata all'investimento realizzato, la pertinenza e congruità dei costi sostenuti. Il Soggetto Gestore dovrà, altresì, procedere ad effettuare tutti i controlli comunque richiesti dalla Regione Basilicata.

Art. 14

Obblighi del beneficiario

I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati a:

- a) Avviare gli investimenti entro il termine perentorio di 180 giorni decorrente dalla data di ricezione del provvedimento di concessione dell'agevolazione, pena la decadenza dalle agevolazioni, e a darne tempestiva comunicazione a Sviluppo Basilicata S.p.A. La data di effettivo avvio dell'investimento è quella del primo titolo di spesa ammissibile (I° fattura) ad esclusione delle fatture relative alla voce "progettazione e studi".
- b) Ultimare il programma di investimento agevolato, pena la decadenza dalle agevolazioni, entro il termine perentorio di 36 mesi decorrente dalla data di ricezione del provvedimento di concessione dell'agevolazione. La Giunta Regionale può, per motivate esigenze, differire il termine di ultimazione del programma d'investimento. La data di ultimazione del programma d'investimento è quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.
- c) Comunicare a Sviluppo Basilicata S.p.A. l'ultimazione dell'investimento entro 30 giorni dalla data dell'ultimo titolo di spesa relativo al programma d'investimento, ed inoltrare la richiesta di erogazione del saldo del contributo entro i successivi 30 giorni.
- d) Richiedere a Sviluppo Basilicata S.p.A., con istanza motivata, l'autorizzazione alla modifica o variazione dei contenuti, tipologia e prezzi degli investimenti e delle modalità di esecuzione del programma di investimenti. La variazione degli investimenti è ammissibile purché vengano sempre mantenuti la soglia di ammissibilità di cui al precedente art. 8, nonché il punteggio attribuito in sede di valutazione e formulazione della graduatoria, anche se con indicatori diversi da quelli originariamente previsti nella domanda di agevolazione. Ogni variazione del programma d'investimento va valutata da Sviluppo Basilicata S.p.A. prima dell'erogazione del saldo del contributo al fine di verificare la coerenza con il programma d'investimento proposto e il rispetto delle finalità e degli obiettivi del presente Avviso. La valutazione della variazione al programma comporterà l'approvazione o meno della stessa. Le riduzioni di spesa o di modifiche sostanziali che sono, a giudizio di Sviluppo Basilicata S.p.A., in contrasto con le finalità e gli obiettivi dell'Avviso comporteranno la decadenza dalle agevolazioni. In nessun caso l'approvazione di variazioni al programma potrà comportare aumento dell'onere a carico della finanza pubblica. Le spese relative a beni di investimento oggetto di variazione non autorizzati, non saranno ritenute ammissibili.
- e) Nel caso il costo dell'investimento realizzato risulti inferiore a quello indicato nel provvedimento di concessione delle agevolazioni, Sviluppo Basilicata S.p.A. procederà alla riduzione percentuale dello stesso in relazione ai costi effettivamente sostenuti, purché l'investimento risulti organico e funzionale al progetto proposto e siano rispettati la soglia di

ammissibilità dell'investimento di cui al precedente art. 8 e il punteggio attribuito in sede di valutazione e formulazione della graduatoria.

- f) Produrre prima della erogazione di qualsiasi quota delle agevolazioni idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità del suolo/immobile ove realizzare l'investimento per il periodo compatibile con i vincoli previsti dall'Avviso, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse.
- g) Raggiungere gli obiettivi che hanno determinato l'ammissione alle agevolazioni e l'assegnazione dei punteggi, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse. Nel caso in cui la crescita dimensionale sia conseguente all'assunzione di nuove unità lavorative, l'obiettivo dovrà essere raggiunto nell'anno a regime. Nel caso in cui la crescita dimensionale sia conseguente a processi di aggregazione, l'obiettivo deve essere raggiunto entro il termine fissato per la ultimazione del programma di investimento.
- h) Fornire, durante la realizzazione del programma d'investimento, su richiesta della Regione o di Sviluppo Basilicata S.p.A., i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del progetto ammesso a finanziamento.
- i) Conservare a disposizione della Regione la documentazione amministrativa, tecnica e contabile, relativa al programma d'investimento e, in particolare, i documenti giustificativi relativi alle spese, almeno fino al 31 agosto 2020¹¹ e consentire, entro tale data, eventuali controlli e ispezioni da parte di Sviluppo Basilicata S.p.A., della Regione Basilicata, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Commissione e della Corte dei Conti europea, o di altri Organismi autorizzati. I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione sotto forma di originale o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, nel rispetto della normativa nazionale in materia e delle disposizioni di cui all'articolo 90 del Regolamento CE n. 1083/2006 ed all'articolo 19, paragrafi 4, 5 e 6, del Regolamento CE 1828/2006.
- j) Non alienare, cedere o distogliere dall'uso, i beni acquistati o realizzati nell'ambito dell'investimento che ha beneficiato dell'agevolazione prima di 5 anni dal completamento dell'operazione, come definita all'art. 2 lett. h). Sono possibili le cessioni di azienda o ramo di azienda, la sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti, a condizione che l'attività economica agevolata venga mantenuta nella Regione Basilicata per il suddetto periodo minimo di 5 anni, e che siano comunicate a Sviluppo Basilicata S.p.A. per la relativa approvazione. E', altresì, possibile il trasferimento dell'unità locale e dei relativi beni nell'arco dei 5 anni successivi al completamento dell'operazione nell'ambito del territorio della Regione Basilicata, previa autorizzazione preventiva di Sviluppo Basilicata S.p.A.
- k) Consentire che Sviluppo Basilicata S.p.A. o l'Amministrazione regionale possano effettuare controlli, anche per verificare il rispetto degli obblighi da parte dell'impresa beneficiaria per il periodo di durata dei vincoli previsti dal presente Avviso.

Art. 15

Decadenza dal contributo

Sviluppo Basilicata S.p.A. procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, all'adozione di provvedimenti di decadenza dalle agevolazioni nei seguenti casi, nonché nelle ipotesi previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni:

¹¹ 3 anni successivi alla chiusura del P.O. FESR Basilicata (31 agosto 2017) come previsto dall'art. 90 del Regolamento (CE) 1083/2006.

- a) qualora il programma d'investimento sia stato avviato prima della presentazione della domanda;
- b) qualora il programma d'investimento non venga avviato entro il termine perentorio di 180 giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
- c) qualora il programma d'investimento non venga ultimato entro il termine perentorio di 36 mesi dalla ricezione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, salvo il caso di differimento del termine previsto dall'art. 14 lettera b);
- d) qualora nell'anno a regime non venga raggiunto l'incremento occupazionale costituente requisito di ammissibilità dell'investimento ai sensi del precedente art. 4;
- e) qualora il procedimento di aggregazione o fusione, costituente requisito di ammissibilità dell'investimento ai sensi del precedente art. 4, non venga perfezionato entro la data di ultimazione del programma di investimento;
- f) qualora, entro il termine perentorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, la delibera di finanziamento della Banca non pervenga a Sviluppo Basilicata S.p.A.;
- g) qualora, entro il termine perentorio di 40 giorni previsto dall'art. 13, 3° comma, il contratto di finanziamento della Banca non pervenga a Sviluppo Basilicata S.p.A.;
- h) qualora non venga restituito in tutto o in parte il finanziamento bancario agevolato;
- i) di cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria nei 5 anni successivi al completamento delle operazioni;
- j) di cessazione o trasferimento dell'unità locale oggetto dell'agevolazione al di fuori del territorio regionale nei 5 anni successivi al completamento delle operazioni;
- k) di fallimento, liquidazione o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale, prima che siano decorsi 5 anni successivi al completamento delle operazioni;
- l) qualora i beni acquistati siano alienati, ceduti o distolti dall'uso nei 5 anni successivi al completamento delle operazioni, tranne i casi previsti dal precedente art. 14 lett. J);
- m) di mancato rispetto della soglia di ammissibilità di cui al precedente art. 8, nonché del punteggio attribuito in sede di valutazione e formulazione della graduatoria, fatta salva la possibilità di compensazione come previsto al precedente art. 14 lett. d);
- n) di riduzioni di spesa o modifiche sostanziali di cui al precedente art. 14 lett. d);
- o) qualora, la nuova unità locale di cui all'art. 6 non risulti dal certificato della Camera di Commercio;
- p) qualora l'impresa beneficiaria non produca, prima della erogazione di qualsiasi quota delle agevolazioni, idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità del suolo/immobile ove realizzare l'investimento per il periodo compatibile con i vincoli previsti dall'Avviso;
- q) in tutti i casi di inadempienza a quanto previsto negli articoli del presente Avviso.

In tutti i casi di decadenza dalle agevolazioni concesse ed erogate, l'impresa beneficiaria dovrà restituire l'agevolazione maggiorata degli interessi decorrenti dalla data di erogazione del contributo e calcolati in base al TUS/TUR – se il finanziamento è garantito da polizza fideiussoria oppure in base al tasso legale in tutti gli altri casi.

La procedura di recupero in via stragiudiziale sarà effettuata da Sviluppo Basilicata S.p.A. nei modi disciplinati dal paragrafo 12,1 – “Procedura di recupero nel caso di beneficiari privati” prevista nel “Manuale di gestione delle irregolarità” del PO FESR Basilicata 2007-2013 approvato con Determinazione Dirigenziale dell'Autorità di Gestione n. 2313 del 16 Settembre 2009. In caso di inadempimento del beneficiario o del garante Sviluppo Basilicata S.p.A. trasmetterà alla Regione, una relazione corredata di tutta la documentazione relativa alla pratica, affinché la stessa dia corso all'azione di recupero coattivo delle somme.

Art. 16

Cumulo

1. Qualora si voglia beneficiare di aiuti in regime di esenzione di cui al Regolamento (CE) 800/2008:
 - a) Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica stabilite all'articolo 6 del Regolamento (CE) 800/2008 e delle intensità massime di aiuto previste stabilite al capo II del medesimo Regolamento, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti pubblici a favore dell'attività o del progetto sovvenzionati, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato tramite risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.
 - b) Gli aiuti esentati ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo regolamento purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili.
 - c) Gli aiuti esentati ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del medesimo regolamento o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi — coincidenti in parte o integralmente — ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al Regolamento (CE) n. 800/2008.
2. Qualora si voglia beneficiare di aiuti di importo limitato di cui alla Decisione della Commissione 28 maggio 2009, C(2009) 4277:
 - a) Gli Aiuti di Importo Limitato previsti dal presente avviso non possono essere cumulati con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione per i medesimi costi ammissibili.
 - b) La somma dell'importo degli Aiuti di Importo Limitato e degli aiuti "de minimis" ricevuti non deve superare 500.000 Euro tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010.
 - c) Gli Aiuti di Importo Limitato possono essere cumulati con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti comunitari, a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.

Art. 17

Privacy

1. I dati forniti dalle imprese all'Amministrazione Regionale e a Sviluppo Basilicata S.p.A. saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali.
2. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività, I dati saranno trattati dalla Regione Basilicata e da Sviluppo Basilicata S.p.A. per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora la Regione debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità e al fine di monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PO FESR e per la realizzazione di analisi e ricerche a fini statistici da parte dell'Amministrazione regionale, del Governo Nazionale o da enti da questi individuati, la Regione Basilicata e Sviluppo

Basilicata S.p.A. si riservano di comunicare e trasferire i dati personali, che sono oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, ai soggetti autorizzati, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

3. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Basilicata - Giunta Regionale con sede in Via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza.
4. Responsabile del trattamento dei dati sarà Sviluppo Basilicata S.p.A.
5. Alle imprese beneficiarie sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Regione Basilicata o a Sviluppo Basilicata S.p.A.
6. L'Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2007-2013 ai sensi dell'art. 7, lettera d), del Regolamento (CE) 1828/2006, assicura la pubblicazione elettronica e l'aggiornamento bimestrale dell'elenco dei beneficiari sul portale web regionale e sul sito web della Commissione europea al seguente indirizzo URL:
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/beneficiaries/italia/index_en.htm
e comunica bimestralmente i dati sulle agevolazioni concesse ai beneficiari alla Commissione europea ed al Ministero dell'Economie e Finanze, nonché agli altri organismi nazionali e comunitari autorizzati.

Art. 18

Risorse finanziarie

1. La dotazione finanziaria per il presente avviso è di € 3.000.000,00, a valere sulle risorse destinate al Programma Speciale Senisese.
2. L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di destinare risorse aggiuntive a quelle attualmente stanziate.

Art. 19

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Avviso si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale ivi compresa quella citata nei riferimenti programmatici e normativi del presente Avviso.

Art. 20

Disposizioni finali

La Regione Basilicata provvederà ad istituire sul portale www.basilicatanet.it una sezione dedicata alle FAQ (Frequently Asked Questions) nella quale saranno fornite le risposte della Regione Basilicata in merito ai quesiti inoltrati dai potenziali beneficiari.

L'unità organizzativa responsabile dell'attuazione del presente Avviso Pubblico è l'Ufficio Gestione Regimi di Aiuto del Dipartimento Attività Produttive Politiche dell'Impresa Innovazione Tecnologica della Regione Basilicata.